

Avviso co-programmazione ex art. 55 CTS

AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGRAMMAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 55 D.LGS. N.117 DEL 3 LUGLIO 2017, "CODICE DEL TERZO SETTORE", PER LA PIANIFICAZIONE DEL SERVIZIO DI "PRONTO INTERVENTO SOCIALE" DA FINANZIARE SULLA QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2021-2022.

Art. 1 – Riferimenti normativi e deliberativi

- Art. 118 della Costituzione, modificato dalla Legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione;
- L. 7 agosto 1990, n. 241;
- D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- L. 8 novembre 2000, n. 328 art. 22;
- D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- L. 28 dicembre 2015, n. 208 Legge di stabilità 2016;
- D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Art. 55;
- D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112;
- D.lgs. 15 settembre 2017, n. 147 art. 7;
- D.L. 28 gennaio 2019, n. 4;
- L. 11 settembre 2020, n. 120;
- D.M. 31 marzo 2021, n. 72 Allegato 1;
- L. 30 dicembre 2021, n. 234 art. 1 co. 170;
- Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021;
- D.G.R. 20 maggio 2022, n. 593 "Atto di programmazione regionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023";
- D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n. 85;
- L.R. 4 aprile 2024, n. 9;
- Statuto vigente della Federazione dei Comuni Camposampierese.

Art. 2 - Premesse

La riforma introdotta dal D.lgs. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" (CTS), nel suo insieme, ha suggerito nuovi strumenti e forme di relazione tra le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti del Terzo Settore (ETS) per l'attuazione del principio di "sussidiarietà orizzontale". Introducendo gli strumenti della co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, il legislatore ha inteso individuare e regolare in processi amministrativi tipizzati il ruolo attivo degli ETS nella costruzione di politiche pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale previste dal Codice.

Il quadro così prodotto dal Codice, come evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte costituzionale sentenze n. 131 e 255 del 2020), trova come suo fondamento alcuni elementi costitutivi direttamente definiti dal legislatore e diretti a circoscrivere i requisiti

fondanti degli ETS quali: la definizione di Ente del Terzo Settore all'art. 4, l'individuazione delle attività di interesse generale all'art. 5, la previsione degli obblighi di controllo da parte delle Pubbliche Amministrazioni agli artt. 92 e 93. Tale perimetrazione, trova ragion d'essere anche nella volontà esplicitamente espressa dal legislatore nell'incipit dell'art. 55 del CTS di realizzare concretamente il principio costituzionale (art. 118 Costituzione) della cosiddetta "sussidiarietà orizzontale" attraverso forme di coinvolgimento attivo degli ETS nelle ordinarie funzioni svolte dalle Pubbliche Amministrazioni, in particolare per la programmazione e gestione dei servizi e dei progetti di interesse generale, di cui al Titolo VII del CTS.

La co-programmazione, nel Codice del Terzo Settore appare quale strumento fondamentale per promuovere e integrare la massima collaborazione fra i diversi attori (ETS e Pubblica Amministrazione) del sistema, al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni della persona e della comunità e come strumento potenzialmente capace di innovare anche le forme di rapporto più consolidate. Nella co-programmazione infatti l'ETS che verrà ad essere coinvolto nell'attuazione dei progetti, viene in concreto chiamato ad operare non più in termini di mero fornitore di servizi, ma assumendo un ruolo attivo fin dalla definizione delle componenti essenziali del progetto di servizio; contribuendo ad esso con risorse e soluzioni progettuali proprie; promuovendo nella sua pienezza le finalità di interesse generale a beneficio del singolo e della comunità, finalità peraltro del tutto simili a quelle già perseguite dall'Amministrazione.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 26 giugno 2020 ha indicato infatti gli strumenti descritti dall'art. 55 del Codice del Terzo settore, fra cui la co-programmazione, come la "chiave di volta di un nuovo rapporto collaborativo con i soggetti pubblici: secondo le disposizioni specifiche delle leggi di settore e in coerenza con quanto disposto dal codice medesimo" riconoscendo agli ETS, al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa nei settori di attività di interesse generale definiti dal Codice stesso, "una specifica attitudine a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell'interesse generale".

L'Amministrazione precedente ritiene che l'avvio di una procedura di co-programmazione sia congeniale alla pianificazione di un servizio di Pronto Intervento Sociale nell'Ambito Territoriale Sociale VEN_15 (di seguito denominato ATS VEN_15), in virtù della peculiarità di tale servizio. Il servizio di Pronto Intervento Sociale (d'ora in poi denominato PIS) viene definito nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà relativo al triennio 2021-2023 (Piano povertà 2021-2023) quale servizio che "si attiva in caso di emergenze ed urgenze sociali, circostanze della vita quotidiana dei cittadini che insorgono repentinamente e improvvisamente, producono bisogni non differibili, in forma acuta e grave, che la persona deve affrontare e a cui è necessario dare una risposta immediata e tempestiva in modo qualificato, con un servizio specificatamente dedicato." Si configura dunque come servizio trasversale a tutta l'offerta di servizi sociali dato che si rivolge all'intera popolazione e, come indicato nella DGRV n. 593 del 20 maggio 2022, "assume il ruolo di «sentinella» attraverso una presa in carico emergenziale propedeutica ad una più strutturale, rapportandosi con gli altri servizi sociali ai fini della presa in carico". In secondo luogo, finora nell'ATS VEN_15 la risposta ai casi di emergenza sociale sopra descritti è stata assicurata dai singoli Comuni per tramite del Servizio Sociale Professionale di Base, che ha attivato di volta in volta specifici progetti di intervento in base alle risorse in quel momento disponibili. Non è stata ancora sperimentata una gestione centralizzata della presa in carico delle persone in situazioni di particolare gravità ed emergenza per problematiche a rilevanza

sociale, che preveda procedure standard e l'accesso immediato a risorse, compresi posti letto dedicati, preventivamente mappate, garantendo l'efficienza degli interventi.

L'istituto della co-programmazione si configura come un'istruttoria partecipata e condivisa che permette di integrare le conoscenze ed esperienze maturate dall'Amministrazione precedente con il prezioso bagaglio di nozioni e pratiche degli ETS coinvolti, relativo a: individuazione dei bisogni da soddisfare, rappresentazione delle possibili azioni da intraprendere, modalità di realizzazione delle stesse, risorse disponibili e qualificazione delle spese. Nella più volte richiamata sentenza n. 131 del 2020, si afferma che gli ETS sono rappresentativi della «società solidale» e “costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, (...) in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un'importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della «società del bisogno»”.

Si ricorda che il PIS viene inserito tra i Livelli Essenziali delle Prestazioni in ambito Sociale già nella legge n. 328 dell'8 novembre 2000 all'art. 22. Nell'elenco degli interventi che “costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi, secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale (...)” compaiono le misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito e i servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora. Al comma 4 si specifica che le leggi regionali, secondo i propri modelli organizzativi, prevedono per ogni ambito territoriale, tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, l'erogazione di specifiche di prestazioni, tra cui alla lettera b) il servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari.

Successivamente, il D.lgs. n. 147 del 2017, all'articolo 7 comma 1, dettaglia gli interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà ed inserisce tra i servizi per l'accesso, la valutazione e i sostegni da attivare nel progetto personalizzato definito a favore dei beneficiari del Rel (ora beneficiari ADI), il servizio di pronto intervento sociale (lettera h)). Inoltre al Comma 2 l'articolo indica che, per garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, una quota specifica del Fondo Povertà è attribuita agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento di tali interventi (Quota Servizi Fondo Povertà - QSFP). Le “Linee Guida per l'impiego della Quota Servizi del Fondo Povertà” annualità 2021 e annualità 2022 e 2023, emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, precisano che fra le voci afferenti al PIS potranno essere finanziati i sostegni a persone e nuclei familiari, beneficiari e non beneficiari RdC/ADI, in situazioni di emergenza sociale in risposta immediata a bisogni urgenti, immediati, indifferibili.

In precedenza, la Legge di bilancio 2022 (L. n. 234 del 2021) qualificava gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) quale sede necessaria in cui programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS sul territorio e all'art. 1 comma 170 metteva al primo posto, tra i LEPS da garantire in ogni ATS e individuati come prioritari nell'ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, il Pronto Intervento Sociale.

Il Piano povertà 2021-2023, costituente il capitolo III del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale,

nella seduta del 28 luglio 2021, è stato adottato con il Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021 (registrato dalla Corte dei Conti al n. 169 del 24 gennaio 2022). All'art. 3 del Decreto Interministeriale si è provveduto alla ripartizione delle risorse finanziarie a valere sulla cosiddetta quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per il triennio 2021-2023. Tali somme sono destinate al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà di cui al sopracitato art. 7 comma 1 del decreto legislativo n. 147 del 2017. In particolare all'articolo 4 comma 2 del Decreto Interministeriale si specifica che una quota delle risorse del Fondo Povertà è riservata al finanziamento del servizio PIS, come LEPS da garantire in ogni ATS. Ciascuna Regione assicura il rispetto di tale finalità attraverso i propri atti di programmazione dei servizi necessari per l'attuazione del RdC (ora ADI).

La Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 593 del 20 maggio 2022 di approvazione dell'Atto di programmazione regionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023, indica come quota minima da destinare allo specifico LEPS Pronto Intervento Sociale il 4% dell'importo riconosciuto per la QSFP a ogni ATS. "La motivazione alla base di questa indicazione risiede nella peculiarità del pronto intervento sociale di essere un servizio rivolto all'intera popolazione (non solo ai beneficiari RdC)".

In virtù della L.R. n. 9 del 4 aprile 2024, che riforma l'assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e servizi sociali, il Comitato dei Sindaci dell'ATS VEN_15 ha avviato le attività propedeutiche alla costituzione di una forma associativa con personalità giuridica (di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) finalizzata alla gestione della funzione socio-assistenziale e alla realizzazione dei LEPS. Questo soggetto giuridico sarà dedicato alla programmazione, pianificazione, coordinamento e gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali, anche promuovendo "iniziative e servizi con gli ETS, altri soggetti significativi della comunità locale" e sviluppando "reti sociali finalizzate all'inclusione sociale e al sostegno dei cittadini e delle comunità", come indicato all'art. 9 comma 5 della L.R. 9/2024. Il servizio PIS sarà dunque in capo al nuovo Ente giuridico delegato alla gestione associata della funzione socio-assistenziale ai sensi della L.R. 9/2024, una volta costituito. Nell'attesa che si concluda tale processo, la Federazione dei Comuni del Camposampierese, attuale capofila d'Ambito, è stato indicato, come da volontà espressa alla Regione Veneto dai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_15, quale ente responsabile della gestione amministrativa che svolge in via transitoria le funzioni di coordinamento tra gli enti dell'ATS VEN_15, ai sensi dell'art. 19 comma 2 lettera b) della L.R. n. 9/2024.

TUTTO CIÒ PREMESSO

**LA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE, IN QUALITÀ DI ENTE
CAPOFILA DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN_15,**

INDICE IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO

Art. 3 - Finalità del Procedimento

Il presente Avviso, adottato ai sensi dell'art. 55, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017 e delle Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore pubblicate con D.M. n. 72/2021 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, garantendo sempre e

comunque i principi di cui al Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante: “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e dell'art. 1 della L. 241/1990, è finalizzato ad indire un'istruttoria pubblica per l'individuazione di Enti del Terzo Settore (ETS), anche in partenariato con altri ETS, in possesso dei requisiti generali e di capacità tecnico-professionale, che manifestino la disponibilità alla co-programmazione del servizio PIS. La costituzione del servizio PIS dovrà avvenire in coerenza con quanto indicato nel Piano nazionale degli interventi e servizi sociali 2021-2023 (scheda tecnica riportata nella sezione 3.7.1) e a seguito di un'analisi approfondita delle specifiche caratteristiche del territorio dell'ATS VEN_15 in termini di target d'utenza, risorse disponibili o attivabili, attori da sensibilizzare e coinvolgere.

L'obiettivo è quello di creare i presupposti per procedere, successivamente, all'avvio del procedimento di co-progettazione, ai sensi dell'art. 55, comma 3, del D.lgs. n. 117/2017, volto alla costituzione del servizio PIS nell'ATS VEN_15.

Art. 4 - Oggetto del procedimento

Con la presente istruttoria l'Amministrazione procedente, in collaborazione e sinergia con gli ETS, intende progettare e programmare le attività propedeutiche alla costituzione del nuovo servizio PIS, rientrante tra le «attività di interesse generale» definite all'articolo 5, lettera a), del D.lgs.117/2017 e dunque possibile oggetto di co-programmazione ai sensi del D.M. 72/2021. Il servizio PIS sarà dedicato alla presa in carico dei casi di emergenza ed urgenza sociale che possono insorgere in modo repentino e improvviso nel territorio dell'ATS VEN_15, producendo bisogni non differibili in forma acuta e grave, e a cui spetta una risposta immediata, tempestiva e qualificata tramite un servizio specificatamente dedicato in capo ai Comuni dell'Ambito. L'attività congiunta tra l'Amministrazione procedente e gli ETS sarà indirizzata dunque alla definizione dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari e relative modalità di realizzazione nonché delle risorse disponibili.

Come illustrato nel Piano povertà 2021-2023, che definisce il servizio con riferimento ai suoi contenuti minimali da assicurare in ogni ambito e alle modalità del suo espletamento, il PIS deve essere assicurato quale LEPS da garantire in ogni ATS. In relazione alle caratteristiche territoriali e di organizzazione dei servizi, può essere attivato come uno specifico servizio reperibile negli orari e giorni di chiusura dei servizi territoriali oppure come intervento specialistico sempre attivo.

I livelli di servizio da garantire sono:

- la costituzione di una centrale operativa attiva 24/24h 365 giorni l'anno;
- l'attivazione in emergenza di risposte ai bisogni indifferibili e urgenti, anche attraverso la fornitura di beni di prima necessità e l'inserimento per periodi brevi in posti di accoglienza dedicati, in attesa dell'accesso ai servizi;
- l'attivazione di attività di aggancio, ascolto e lettura del bisogno attraverso operatori del servizio e/o intervento delle Unità di Strada;
- una prima valutazione del bisogno, documentazione dell'intervento e segnalazione ai servizi.

In sede di co-programmazione saranno oggetto di approfondimento i seguenti elementi:

a) Bisogni da soddisfare, target d'utenza e requisiti per la presa in carico: come indicato in precedenza, il PIS si caratterizza come servizio trasversale a tutta l'offerta di servizi sociali essendo dedicato a tutti gli individui o nuclei familiari (residenti e non residenti) che si trovino in situazioni di emergenza sociale intesa come difficoltà improvvisa a carattere tendenzialmente transitorio che comporta un pericolo per la loro incolumità psico-fisica. L'azione del servizio PIS dovrà essere sviluppata a partire da una riflessione su come discriminare le situazioni che si configurano come emergenze sociali, da quelle che presentano elementi di urgenza personale e/o familiare ma che, in termini di tempistiche, consentono una presa in carico da parte del Servizio Sociale Professionale di Base. Oggetto di approfondimento dovranno essere gli elementi che rendono improcrastinabile la soddisfazione dei bisogni primari di sussistenza, relazione e tutela della dignità personale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà essere valutata la presa in carico delle seguenti casistiche:

- persone improvvisamente prive di alloggio (anche per calamità naturali o incidenti);
- persone non autosufficienti prive del caregiver (per esempio a seguito di morte improvvisa del familiare di riferimento);
- genitori con minori o donne in gravidanza privi di alloggio e di supporto;
- persone vittime di tratta o violenza familiare;
- minori allontanati dal nucleo familiare art. 403 Codice Civile;
- persone senza fissa dimora;
- Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) o adulti stranieri identificati nel territorio e in assenza di abitazione;
- adulti con problematiche sanitarie e/o dipendenze in situazioni di emergenza.

Sarà dunque oggetto di analisi il target d'utenza a cui si rivolgerà il servizio PIS ed i requisiti per la presa in carico, al fine di informare e orientare gli attori chiamati in causa nella rilevazione e segnalazione di situazioni di emergenza sociale, quali: Servizi Sociali, Forze dell'Ordine, Polizia Locale, Pronto Soccorso. A tal fine si prevede la possibilità di coinvolgere queste figure nel Tavolo di co-programmazione. Si valuterà l'opportunità di prevedere incontri a valenza formativa volti a fornire strumenti di lettura a chi si trova sul campo e a contenere le eventuali richieste improprie. Verrà infine dedicato uno spazio al confronto sulle modalità di monitoraggio dei processi e dei risultati attesi, prevedendo la definizione congiunta di indicatori di monitoraggio.

b) Interventi del servizio: il servizio PIS, secondo necessità, in funzione della specifica emergenza sociale rilevata, dovrà garantire la risposta tempestiva a individui o nuclei familiari in situazione di gravità ed emergenza sociale, effettuando:

- Una prima lettura del bisogno per definire gli interventi indifferibili e urgenti;
- L'attivazione di interventi per la messa in sicurezza dell'individuo o nucleo familiare in difficoltà, compreso il collocamento temporaneo presso strutture di accoglienza o strutture alberghiere;
- L'invio e/o la segnalazione ai servizi sociali per la presa in carico;
- La documentazione puntuale degli interventi svolti;

- Un'attività di lettura attenta delle aree di vulnerabilità e raccolta di dati sui bisogni emergenti e sulle fragilità gravi che possono sfociare in situazioni di emergenza.

Sarà oggetto di esame quale configurazione debba assumere il servizio PIS per garantire l'erogazione degli interventi sopradescritti, in virtù delle caratteristiche del territorio in cui andrà operare e dell'analisi del target d'utenza di cui al punto a). Si valuterà se costituire un servizio reperibile negli orari e giorni di chiusura dei servizi territoriali oppure un servizio specialistico sempre attivo. Si ipotizzerà l'equipe minima dedicata e le professionalità da attivare, le modalità di coordinamento della stessa con i servizi sociali dell'ATS VEN_15 nonché gli strumenti di documentazione e tracciamento delle azioni svolte. Si definiranno le modalità di accesso al servizio (per esempio tramite segnalazione ad un numero verde dedicato da parte dei soggetti che si ritiene di accreditare).

- c) **Modalità di realizzazione degli interventi:** in sede di co-programmazione verrà valutato come realizzare gli interventi sopra descritti, al fine di individuare le procedure più efficaci ed ottimizzare l'utilizzo delle risorse. In particolare sarà oggetto di confronto la durata "massima" della presa in carico da parte del servizio PIS delle persone in stato di bisogno. Le Linee Guida per l'impiego della Quota Servizi del Fondo Povertà e le relative FAQ indicano che le spese afferenti al PIS sono ammissibili in virtù della temporaneità degli interventi, atteso che l'avviamento di servizi di accoglienza ed ospitalità provvisoria sono attivabili per rispondere a emergenze e urgenze e comunque solo per il tempo strettamente necessario alla definizione di un progetto di presa in carico da parte del servizio sociale professionale.
- d) **Definizione delle risorse:** come indicato nelle premesse, la Quota Servizi del Fondo Povertà, trasferita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali agli ATS, prevede che una parte delle risorse assegnate venga utilizzata per il finanziamento del Pronto Intervento Sociale. L'Ambito Territoriale Sociale VEN_15, come da Piano di Allocazione delle Risorse approvato in sede di Comitato dei Sindaci, ha programmato per l'implementazione del PIS la seguente ripartizione delle risorse afferenti alla QSFP:
- QSFP - Anno 2021: 553.540,74 €;
 - QSFP - Anno 2022: 200.000,00 €.

Tali risorse potranno essere rimodulate sulla base delle specifiche necessità emerse durante i lavori del Tavolo, al fine di stabilire il budget definitivo da allocare in sede di co-progettazione.

Obiettivo del Tavolo di co-programmazione sarà predisporre un modello di Piano di allocazione delle risorse contenente l'elenco delle spese che si ritengono necessarie per la realizzazione degli interventi di cui al punto b). Tale elenco sarà utilizzato, nella successiva fase di co-progettazione, per descrivere le voci di spesa e relativi importi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: costi standard per le accoglienze in emergenza di minori e adulti, per le spese di prima necessità, per il personale in capo al PIS).

Fondamentale per la presa in carico dei destinatari del servizio PIS sarà la disponibilità di risorse utili a rispondere prontamente alle situazioni di emergenza e alle relative necessità di messa in sicurezza, intese non solo come posti letto per la pronta accoglienza presso

strutture private e/o del privato sociale ma come possibilità di reperire beni di prima necessità. Si andrà a definire quali modalità e criteri utilizzare in fase di co-progettazione e di successiva attivazione del servizio PIS per reperire e mappare le risorse.

Art. 5 - Composizione del tavolo di co-programmazione

Il processo di co-programmazione si svolge secondo le modalità definite dalle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale n. 72 del 31 marzo 2021. Il Responsabile dell'Ufficio d'Ambito, o un suo delegato, nel corso della prima assemblea del "Tavolo di co-programmazione", espone l'oggetto e gli obiettivi del processo e, se opportuno, comunica ai partecipanti il programma delle riunioni future. Inoltre, provvede a distribuire una copia della documentazione resa disponibile dall'Amministrazione. Le sessioni del Tavolo sono preferibilmente condotte in forma presenziale.

Il Tavolo sarà costituito dai rappresentanti dell'ATS VEN_15 e dai rappresentanti legali (o loro delegati) degli ETS ammessi a seguito del presente Avviso. Il Tavolo potrà essere integrato da rappresentanti di altre Istituzioni pubbliche, dei Servizi sociali e sociosanitari, dai componenti del Nucleo Operativo di Ambito (N.O.A.) e del Tavolo di Inclusione, per un possibile ampliamento delle potenzialità e degli strumenti attivabili in risposta ai bisogni dei destinatari. Si ricercherà il coinvolgimento delle Forze dell'Ordine, Polizia Locale e Pronto Soccorso, in quanto attori del territorio spesso a contatto con situazioni di marginalità e grave disagio.

All'interno del Tavolo di co-programmazione, nell'ottica di una programmazione condivisa e partecipata che ottimizzi l'utilizzo delle risorse pubbliche e private e favorisca l'efficacia delle azioni, mediante procedure improntate alla massima trasparenza, verranno definite le modalità e gli interventi adeguati a soddisfare le esigenze identificate.

Gli attori coinvolti nella co-programmazione metteranno in atto le attività propedeutiche alla costituzione del servizio PIS nell'ATS VEN_15, tra cui lo studio attento di quanto descritto dal Piano Povertà 2021-2023 e l'indagine delle caratteristiche del territorio in termini di target d'utenza, risorse disponibili o attivabili, attori da sensibilizzare e coinvolgere. Verrà dato spazio al confronto su esperienze di altri ATS nella costituzione del PIS e soprattutto alle esperienze pregresse possedute dagli ETS coinvolti (quali gestione di accoglienze in emergenza, gestione di servizi a supporto delle persone in condizione di marginalità e conoscenza delle norme riferibili ai destinatari target del servizio).

Art. 6 - Requisiti di partecipazione

Potranno manifestare la loro disponibilità alla co-programmazione tutti gli Enti del Terzo Settore, considerati tali ai sensi della vigente normativa secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, che in forma singola o di partenariato progettuale siano interessati ad operare negli ambiti di intervento oggetto della stessa, mediante presentazione della **Domanda di partecipazione (All. A)**, corredata dai documenti di cui al presente Avviso.

Verranno considerate ammissibili le domande di partecipazione pervenute dagli Enti del Terzo Settore in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) Possesso dei requisiti qualificanti gli ETS e previsti dal D.lgs. 117/2017 in particolare all'art. 4;
- b) Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 117/2017);
- c) Previsione nello Statuto della finalità di promozione sociale e/o gestione di servizi e attività a favore di terzi anche analoghi a quelli oggetto del presente Avviso di co-programmazione;
- d) Regolarità in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica, per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva;
- e) Applicazione, se di pertinenza, al personale dipendente del contratto nazionale del settore e dei contratti integrativi, territoriali e aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi contrattuali;
- f) Rispetto della normativa relativa alla sicurezza sul luogo del lavoro e rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei soggetti con fragilità;
- g) Assenza del divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione, previsto dall'art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001;
- h) Inesistenza dei motivi di esclusione previsti dagli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, per quanto compatibili con la natura giuridica e la qualità di Ente del Terzo Settore;
- i) Insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m. e i., di cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, dello stesso D.lgs. n. 159/2011;
- j) Esperienze pregresse, maturate per almeno 12 mesi nell'ultimo quinquennio, in servizi analoghi a quello oggetto di co-programmazione, quali gestione di accoglienze in emergenza, gestione di pronta accoglienza di minori, di servizi a supporto delle persone in condizione di marginalità, di dormitori per persone senza fissa dimora, da indicare nella **Relazione in merito alle capacità tecnico professionali nel settore oggetto dell'avviso (All. B).**

Art. 7 – Motivi di esclusione

Non potranno essere accolte le manifestazioni di interesse nel caso in cui:

- non siano sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente;
- siano incomplete tanto da non consentire la definizione dei contenuti;
- siano carenti dei requisiti di partecipazione previsti, che devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse;
- siano rilevati elementi non veritieri a seguito di successivo controllo;
- manchino gli allegati previsti, in quanto ritenuti parte integrante del presente Avviso ed essenziali per la formulazione di una manifestazione di interesse completa e consapevole.

Art. 8 - Modalità di presentazione della domanda di partecipazione

La Federazione dei Comuni del Camposampierese è l'Ente referente per lo svolgimento della suddetta istruttoria pubblica di co-programmazione e si assume la responsabilità dello

svolgimento della medesima in tutte le fasi procedurali.

I soggetti interessati alla partecipazione della presente Istruttoria pubblica, pena la non ammissione alla procedura, dovranno **presentare apposita domanda di partecipazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ETS, compilata sul modello (All. A)**, allegando a pena di esclusione:

- copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
- relazione in merito alle capacità tecnico professionali nel settore oggetto dell'Avviso maturate per almeno 12 mesi nell'ultimo quinquennio **(All. B)** compilata sul modello allegato (massimo 1 facciata, formato A4, scritta con un font Arial o simile, dimensione 11 ed interlinea 1,15);
- copia conforme dello Statuto dall' ETS e degli eventuali partner del progetto;
- eventuale dichiarazione di costituirsi in RTI entro i termini dell'avviso.

In caso di raggruppamento o di partenariato progettuale il modello di domanda di partecipazione dovrà essere compilato e firmato digitalmente per ciascuno degli ETS partner.

La domanda di partecipazione dovrà **pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 31.05.2025**, esclusivamente via PEC all'indirizzo amministrazione.unionecamposampierese.pd@pecveneto.it, contenente la domanda e la documentazione indicata e deve riportare all'oggetto la dicitura : **AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGRAMMAZIONE, AI SENSI DELL'ART.55 D.LGS. N.117 DEL 3 LUGLIO 2017 "CODICE DEL TERZO SETTORE", PER LA PIANIFICAZIONE DEL SERVIZIO DI "PRONTO INTERVENTO SOCIALE" DA FINANZIARE SULLA QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2021-2022.**

Art. 9 - Criteri di valutazione delle Proposte

Al termine del periodo di presentazione delle candidature, saranno verificate la regolarità formale delle richieste e delle dichiarazioni pervenute, nonché la conformità ai requisiti specificati nel presente Avviso. La valutazione dei requisiti, inclusi quelli formali, sarà condotta dall'Ufficio d'Ambito della Federazione dei Comuni del Camposampierese alla scadenza del termine di presentazione delle candidature stabilita nel presente Avviso.

A seguito dell'istruttoria delle domande, a tutti i candidati sarà comunicato l'esito della valutazione in termini di ammissione o esclusione dalla partecipazione alla procedura di co-programmazione.

La presentazione della domanda di partecipazione costituisce accettazione incondizionata alla rinuncia di ogni pretesa presente e futura sulla proprietà intellettuale di quanto proposto in sede di co-programmazione.

L'Amministrazione procedente si riserva la possibilità di contattare gli ETS candidati alla co-programmazione qualora emergesse l'esigenza di chiarimenti o informazioni durante la procedura di verifica.

L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di non dare luogo alla procedura o di prorogarne la data di scadenza ove lo richiedano motivate esigenze pubbliche, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di non individuare un partner, ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico, o laddove nessuna proposta presentata sia valutata idonea.

Art. 10 - Conclusione del Procedimento

L'attività di co-programmazione con gli ETS deve concludersi, come indicato nelle Linee guida sul rapporto tra Pubbliche amministrazioni ed ETS negli artt. 55-57 del D.lgs. 117/2017 (pubblicate con il D.M. 72/2021), con l'elaborazione condivisa di un documento istruttorio di sintesi, "mentre le determinazioni conseguenti sono di competenza dell'amministrazione procedente, in modo da garantire l'autonomia di quest'ultima nell'acquisizione, nel bilanciamento e nella sintesi dei diversi interessi acquisiti nel corso dell'istruttoria in coerenza con gli indirizzi dell'ente medesimo". Il procedimento di co-programmazione del servizio PIS dovrà concludersi con la redazione, esito dell'analisi di cui all'articolo 4 del presente Avviso, di un Progetto Preliminare di massima che verrà utilizzato nella successiva fase di co-progettazione del servizio (ai sensi dell'articolo 55 del D.lgs. 117/2017). Il Progetto Preliminare conterrà indicazioni in merito a: quadro economico di riferimento, attività previste, risorse umane e materiali necessari.

L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di non avviare la procedura di co-progettazione, senza che gli ETS partecipanti al Tavolo di co-programmazione possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Art. 11 - Riferimenti per il procedimento, informazioni e chiarimenti

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Maria Giacomelli, nella sua qualità di Dirigente Amministrativo della Federazione dei Comuni del Camposampierese.

Il presente Avviso è reperibile sul sito internet della Federazione dei Comuni del Camposampierese www.fcc.veneto.it. Le richieste di chiarimento sui contenuti del presente avviso vanno inviate dagli ETS tramite PEC all'indirizzo istituzionale:

amministrazione.unioneccampiosampierese.pd@pecveneto.it

Per informazioni generiche: Ufficio d'Ambito – indirizzo di posta elettronica:

ambitosociale15@fcc.veneto.it

Chiarimenti e precisazioni saranno pubblicati nella pagina relativa al presente avviso sul sito istituzionale www.fcc.veneto.it. Gli ETS sono tenuti a verificare costantemente eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione: la pubblicazione sul sito vale, a tutti gli effetti di legge, come comunicazione a tutti i partecipanti alla procedura.

Art.12 – Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dal dichiarante verranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 e ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, esclusivamente per la seguente finalità: individuazione di Soggetti DI Terzo Settore per l'espletamento della procedura di cui alla manifestazione di interesse.

Per i dettagli si rinvia al sito istituzionale della Federazione dei Comuni del

Camposampierese al link:

<https://www.fcc.veneto.it/ae00725/zf/index.php/privacy/index/privacy>

Il Titolare del trattamento dei dati è:

Federazione dei Comuni del Camposampierese Via Cordenons, 17 – Camposampiero (PD)
p.e.c.: amministrazione.unionecamposampierese.pd@pecveneto.it

Il Responsabile del trattamento dei dati è:

dott.ssa Anna Maria Giacomelli – Dirigente Amministrativo della Federazione dei Comuni del Camposampierese Via Cordenons, 17 – Camposampiero (PD);
p.e.c.: amministrazione.unionecamposampierese.pd@pecveneto.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) è:

Società Informatica Territoriale s.r.l., con sede in via Masi Simonetti, 20 32100 – Belluno (BL), info@sitbelluno.it

Documentazione costituente parte integrante dell'avviso:

- 1. Domanda di partecipazione (All. A);**
- 2. Relazione in merito alle capacità tecnico professionali nel settore oggetto dell'avviso (All. B);**

Camposampiero, 05/05/2025

Il Responsabile del Procedimento

dott.ssa Anna Maria Giacomelli

Dirigente Amministrativo della Federazione dei Comuni del
Camposampierese